




Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Ufficio Centrale OFPL



Regione Liguria

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DELLE SEDI OPERATIVE DEGLI ORGANISMI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLA REGIONE LIGURIA.

1. Premessa

Il presente avviso indica le modalità ed i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri di valutazione per l'accREDITAMENTO delle sedi operative degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria, finanziate o cofinanziate con finanziamenti pubblici, nel rispetto della programmazione regionale.

2. Riferimenti normativi

Il presente avviso viene adottato in attuazione di:

- regolamento(CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- regolamento (CE)1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- regolamento (CE) n.1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni di applicazione del regolamento C.E n.1260 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate dai Fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del trattato del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione del 12/12/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore dell'occupazione;

- quadro Comunitario di Sostegno per l'OB.3 Regioni Centro Nord F.S.E 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000)1120 del 18/7/2000;
- programma Operativo della Regione Liguria OB.3 F.S.E 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.C(2000) 2072 del 21/9/2000 e sul quale il Consiglio Regionale ha espresso la presa d'atto con deliberazione n. 58 del 30/10/2001;
- complemento di Programmazione OB.3 2000/2006 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1261 del 22/11/2000,validato dal Comitato di Sorveglianza OB.3 della Regione Liguria nella seduta del 22/23 novembre 2000, nella seduta del 31 maggio 2001 e nella seduta del 22/23 novembre 2001;
- legge 21 dicembre 1978 n.845, "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- legge 24 giugno 1996 n.196 "Norma in materia di promozione all'occupazione "art.17;
- decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.166 del 25 maggio 2001;
- legge regionale 5-11-93 n. 52 recante "Disposizioni per la realizzazione di Politiche attive del lavoro" e successive modificazioni e integrazioni;
- legge regionale n.27/1998 recante "Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro";
- deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 25/10/2002" Approvazione del Modello di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento della Regione Liguria e delle modalità operative per l'applicazione dello stesso";

3. Oggetto e Destinatari dell'accREDITAMENTO

Costituiscono oggetto della procedura di accreditamento tutte le sedi operative, ubicate sul territorio della Regione Liguria, di organismi pubblici e privati che erogano servizi formativi, finanziati con risorse pubbliche, nel rispetto della programmazione regionale.

Per organismo pubblico e privato che eroga servizi formativi deve intendersi un qualsiasi soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia fra le proprie finalità istituzionali la formazione professionale ed escluda espressamente lo scopo di lucro.

Per sede operativa si intende la struttura di organismo di formazione in possesso delle funzioni di direzione e coordinamento di sede, gestione economico-finanziaria, gestione operativa (progettazione, realizzazione e monitoraggio di attività formative) e adeguate unità immobiliari e strutturali. La sede operativa non è identificabile con la singola aula fisica in cui la formazione viene erogata.

Sono da intendersi, pertanto, quali destinatari:

- le scuole di ogni ordine e grado;
- le Facoltà universitarie;

- gli Istituti privati e tutte quelle agenzie che possono configurarsi quali enti impegnati in servizi rivolti alla formazione, all'aggiornamento ed alla crescita professionale;
- i Centri di formazione professionale provinciali.

Per la sede operativa deve presentare domanda l'organismo di formazione.

Per l'Università possono presentare domanda le Facoltà presso le quali vengono realizzati servizi formativi.

Per la Scuola possono presentare domanda gli istituti scolastici.

Non sono soggetti all'accreditamento i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio e tutti quegli organismi che prestano servizi di assistenza tecnica al sistema di formazione professionale.

Ai fini dell'accreditamento si distingue tra:

- a) sedi operative di organismi di nuova costituzione o nuove sedi operative di organismi già esistenti, d'ora in poi definite entrambe *sedi di nuova costituzione*;
- b) sedi operative esistenti di organismi esistenti.

a) Sono da intendersi sedi operative di nuova costituzione:

a1) le sedi operative appartenenti a organismi di formazione costituitisi in data successiva al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata domanda di accreditamento;

a2) le sedi operative, appartenenti a organismi di formazione esistenti, che non abbiano realizzato o concluso attività formativa finanziata negli ultimi tre anni, o che intendano operare su una macrotipologia formativa mai realizzata.

b) Sono da intendersi sedi operative esistenti: le sedi operative di organismi di formazione esistenti che abbiano realizzato e concluso attività formativa finanziata negli ultimi 3 anni.

4. Tipologia di attività formative soggette all'accreditamento

Relativamente all'erogazione di servizi formativi, la domanda di accreditamento può riguardare le seguenti tipologie di attività:

1) ATTIVITA' RIFERITE ALL'EX OBBLIGO FORMATIVO: si configura come il diritto alla istruzione ed alla formazione per almeno 12 anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Comprende i percorsi sperimentali in attesa dei decreti attuativi della Legge n.53/2003 "Legge Moratti". Comprende, altresì, i percorsi di apprendistato fino ai 18 anni.

2) **FORMAZIONE SUPERIORE:** è indirizzata prevalentemente a giovani qualificati, diplomati e laureati. Essa comprende: la formazione post-obbligo formativo, la formazione post-diploma e l'alta formazione relativa agli interventi all'interno e successivi ai cicli universitari, gli IFTS (istruzione formazione tecnica superiore) e l'alta via dell'apprendistato.

3) **FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE:** si intendono interventi di aggiornamento e adeguamento delle competenze, specializzazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, supporto all'innovazione aziendale, autoimprenditorialità, destinati a soggetti occupati, in CIG, in mobilità e disoccupati che la utilizzano come propedeutica all'ingresso nel mondo del lavoro, apprendistato oltre i 18 anni. Si intendono inoltre gli interventi formativi che consentono all'individuo una crescita non solo in relazione al ruolo professionale, ma anche alla sua vita personale.

4) **AREA DELLO SVANTAGGIO E FASCE DEBOLI:** in tale ambito rientra la formazione rivolta al personale che opera nei servizi sociali e gli interventi formativi volti all'inserimento e al reinserimento lavorativo dei gruppi quali: donne, disoccupati di lunga durata, persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, giovani a rischio di disagio sociale, persone portatrici di handicap fisici e mentali, detenuti ed ex detenuti, cittadini extracomunitari, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, sieropositivi, persone appartenenti a minoranze etniche, alcolisti ed ex alcolisti.

La sede operativa può richiedere l'accreditamento per una o più di una delle macrotipologie sopraindicate.

5. Requisiti di ammissibilità della domanda di accreditamento

La domanda di accreditamento dovrà rispettare i seguenti requisiti a pena d'inammissibilità:

- presentazione da parte di uno dei soggetti con le caratteristiche indicate al punto 3 del presente avviso;
- rispetto delle vigenti normative sul bollo;
- sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- produzione della domanda sia in forma cartacea sia su supporto informatico (floppy disk) attraverso la compilazione dell'apposito formulario disponibile sul sito Internet della Regione Liguria;
- domanda corredata di tutta la documentazione richiesta nel formulario
- relativa ad una sede ubicata nel territorio ligure.

6. Procedura di accreditamento

L'accreditamento viene rilasciato dalla Regione Liguria, con apposito provvedimento, a seguito della verifica del possesso delle seguenti classi di requisiti:

A1. Capacità gestionali di base;

A2. Capacità gestionali in relazione alle risorse umane ed alla combinazione delle stesse con i processi organizzativi;

- B1.** Capacità logistiche strutturali;
- B2.** Capacità logistiche infrastrutturali;
- C.** Capacità economico finanziaria;
- E.** Livelli di efficacia ed efficienza;
- F.** Relazioni con il sistema.

Tra i criteri citati, il criterio relativo alla gestione economico finanziaria (C) e quello relativo ai livelli di efficacia ed efficienza (E) sono da considerarsi prioritari, nel senso che il mancato raggiungimento della soglia stabilita in questi due criteri dà luogo ad ipotesi di esclusione.

La valutazione delle domande di accreditamento pervenute avverrà con le seguenti modalità:

- Verifica di Ammissibilità

Tale verifica prevede l'accertamento dei requisiti indicati al punto 5 del presente avviso.

Nel caso si evidenzino delle carenze documentali o informative potranno essere richieste delle integrazioni.

La verifica di ammissibilità termina con l'ammissione/non ammissione a valutazione della domanda, degli allegati cartacei e dei dati prodotti su supporto informatico.

- Valutazione

Essa andrà effettuata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'Organismo di Formazione.

Tale fase prevede la valutazione, secondo i criteri allegati al presente avviso, della documentazione prodotta nonché l'espletamento di verifiche in loco (audit) tese all'accertamento della conformità e dell'operatività rispetto ai requisiti prescritti.

6.1 Esiti della valutazione

Sedi esistenti:

La formulazione del giudizio, a seguito della valutazione, potrà avere uno dei seguenti esiti (vd. ALL.A3):

- pieno accreditamento: si ottiene nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio per tutte le classi di requisiti, consente di accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, ha validità 1 anno;
- accreditamento condizionato: si ottiene nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio solo per alcune classi di requisiti, consente di accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, è previsto il termine di 6 mesi per il perfezionamento dell'accreditamento.

Più precisamente si ottiene:

- quando manca 1 dei 7 requisiti richiesti. Si applica questa ipotesi anche quando uno dei requisiti insufficienti sia uno di quelli individuati come prioritari;
 - quando mancano 2 dei 7 requisiti richiesti. I due requisiti insufficienti non possono essere entrambi prioritari;
 - quando mancano 3 dei 7 requisiti richiesti nei quali non siano ricompresi i requisiti prioritari.
- diniego parziale: si ottiene nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio solo per alcune classi di requisiti, non è possibile accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, è previsto il termine di 1 anno per l'adeguamento.

Più precisamente si ottiene:

- quando mancano 4 dei 7 requisiti richiesti di cui nessuno prioritario
 - quando mancano i 2 requisiti prioritari;
 - quando mancano 3 dei 7 requisiti richiesti tra cui 1 requisito prioritario
- diniego di accreditamento: si ottiene nel caso in cui non siano state superate le soglie di punteggio su 5 o più classi di requisiti, non è possibile accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, per due anni non è consentito ripresentare domanda di accreditamento.

Sedi di nuova costituzione:

- Gli organismi di formazione di nuova costituzione di cui al p.to 3 voce a1) **non** sono tenuti a presentare i documenti relativi alle classi di requisiti (C) – economico finanziario e (E) - livelli di efficacia ed efficienza (vd. ALL. A1). Si devono impegnare a presentare tali documenti a decorrere dall'anno successivo all'accREDITAMENTO. In virtù di tali deroghe, verranno valutati solo 5 requisiti su 7; le sedi di nuova costituzione non potranno quindi ottenere in ingresso un pieno accREDITAMENTO.

La valutazione potrà avere uno dei seguenti esiti:

- accREDITAMENTO condizionato: si ottiene nel caso in cui siano state superate tutte le classi di requisiti o quando mancano 1 o 2 classi di requisiti richiesti; consente di accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, ed è previsto il termine di 6 mesi per il perfezionamento dell'accREDITAMENTO qualora non fosse stata superata una classe di requisiti.
 - diniego parziale: si ottiene nel caso in cui non siano state superate 3 classi di requisiti; non è possibile accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, ed è previsto il termine di 1 anno per l'adeguamento.
 - diniego di accREDITAMENTO: si ottiene nel caso in cui non siano state superate tutte o 4 classi di requisiti; non è possibile accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, e per due anni non è consentito ripresentare domanda di accREDITAMENTO.
- Le sedi di nuova costituzione di organismi di formazione esistenti di cui al p.to 3 voce a2) **non** sono tenute a presentare i documenti relativi alla classe di requisiti (E) - livelli di efficacia ed efficienza (vd. ALL.A2). Si devono impegnare a presentare tali

documenti a decorrere dall'anno successivo all'accreditamento. In virtù di tale deroga, verranno valutati solo 6 requisiti su 7: tali sedi non potranno quindi ottenere in ingresso un pieno accreditamento.

La valutazione potrà avere uno dei seguenti esiti:

- accreditamento condizionato: si ottiene nel caso in cui siano state superate tutte le classi di requisiti o solo alcune di esse; consente di accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, ed è previsto il termine di 6 mesi per il perfezionamento dell'accreditamento qualora non fosse stata superata una classe di requisiti.

Più precisamente si ottiene:

- quando manca 1 dei 6 requisiti richiesti. Si applica questa ipotesi anche quando uno dei requisiti insufficienti sia uno di quelli individuati come prioritari;
 - quando mancano 2 dei 6 requisiti richiesti, uno dei quali può essere prioritario;
 - quando mancano 3 dei 6 requisiti richiesti nei quali non sia ricompreso il requisito prioritario.
- diniego parziale: si ottiene nel caso in cui siano state superate solo alcune classi di requisiti; non è possibile accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, ed è previsto il termine di 1 anno per l'adeguamento.

Più precisamente si ottiene:

- quando mancano 3 dei 6 requisiti richiesti, uno dei quali sia individuato come prioritario;
 - quando mancano 4 dei 6 requisiti richiesti, nessuno dei quali può essere prioritario;
- diniego di accreditamento: si ottiene nel caso in cui non siano state superate alcune o più classi di requisiti; non è possibile accedere ai finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, e per due anni non è consentito ripresentare domanda di accreditamento.

Più precisamente si ottiene:

- quando mancano 4 dei 6 requisiti richiesti, uno dei quali sia individuato come prioritario;
- quando mancano 5 o tutte le classi di requisiti richiesti.

6.2 Criteri di valutazione

La valutazione, effettuata in base alle classi di requisiti di cui alla delibera n° 567 del 07/06/2004, si basa sull'applicazione dei valori indicati negli allegati A1, A2 e A3 quali parte integrante del presente avviso.

Gli allegati A1, A2 e A3 illustrano i livelli di soglia che è necessario raggiungere per poter superare ogni classe di requisito: tale punteggio è calcolato sulla base dei risultati ottenuti nei singoli criteri .

Il superamento della classe di requisiti non è strettamente legato al superamento dei singoli requisiti bensì all'ottenimento di un punteggio complessivo nella sufficienza.

7. Procedure e termini per la presentazione della domanda di accreditamento

Le domande, in regola con le vigenti normative sul bollo, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Le domande, unitamente a tutta la documentazione richiesta, dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità sia in forma cartacea sia su supporto informatico (floppy disk)

Le domande, corredate di tutta la documentazione richiesta e redatte utilizzando, a pena di inammissibilità, l'apposito formulario disponibile sul sito Internet della Regione Liguria, dovranno pervenire in busta chiusa contenente la seguente dicitura:

*Regione Liguria – Settore Politiche attive del Lavoro – Via Fieschi 15 – Genova -
“Domanda di accreditamento delle sedi operative degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella REGIONE LIGURIA”.*

La domanda dovrà essere consegnata a mano al Protocollo Generale della Regione Liguria – Via Fieschi 15 – Genova o spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso senza termine di scadenza.

Per le domande pervenute a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede la data del timbro postale di spedizione.

8. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

9. Informazioni sull'Avviso.

Il presente avviso, unitamente al formulario, è reperibile presso il sito Internet della Regione Liguria: <http://www.regione.liguria.it> (Pagina Istruzione e Lavoro – Formazione professionale – Accreditamento delle strutture formative).

È attivo uno Sportello Accreditamento presso la Regione Liguria - Settore Politiche attive del Lavoro – Via Fieschi 15 , 9° Piano – Genova - con il seguente orario:

- martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
- lunedì, mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Tel.010-5485017/018

e-mail: accreditamentofp@regione.liguria.it